

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24

**OGGETTO: IUC - (IMPOSTA COMUNALE UNICA) - QUOTA PARTE TARI.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016.**

L'anno **DUEMILASEDICI** - addì **VENTIDUE** del Mese di **LUGLIO**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** - nella Sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. QUERIO GIANETTO Aldo - Sindaco	Sì
2. GIOVANNONE Fabio - Vice Sindaco	Sì
3. LAVROVA Iryna - Consigliere	Sì
4. GHELLA Massimo - Consigliere	Sì
5. GHIANO Giovanna - Consigliere	Sì
6. GAI Gianni - Consigliere	Sì
7. SAVANT Patrizia - Consigliere	Giust.
8. CARLEVATO SAVOIA Massimo - Consigliere	Sì
9. CARLEVATO Marina in Malosti - Consigliere	Giust.
10. PEILA Bruna in Francioli - Consigliere	Sì
11. NOVARIA Fabio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **LACCHI dr. Renzo**.

Il Sig. **QUERIO GIANETTO Aldo**, nella sua qualità di Presidente , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IUC - (IMPOSTA COMUNALE UNICA) - QUOTA PARTE TARI.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 - IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

- Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
 - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
 - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
 - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

- Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC";

- Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124;

- Viste le disposizioni dei commi 641, 642 643 e successivi dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con decreto legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997 (Decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato;

- Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
 - L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - Il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- La possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio “*chi inquinava paga*” sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea in base alla superficie occupata;
- Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
 - e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- Verificato che il Comune di Colletterto Castelnuovo per l’anno d’imposta 2013 con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 20/11/2013 si è avvalso della facoltà concessa con D.L. 102/2013, convertito in legge n. 124 del 28/10/2013, di confermare la tassa di raccolta e smaltimento rifiuti TARSU;
- Considerato che l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- Preso atto che con deliberazione n. 8 del 20/06/2016 l’Assemblea Consortile del Consorzio Canavesano Ambiente ha approvato i Piani finanziari dei costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per l’anno 2016 dei Comuni sub-bacini 17 B-D e che gli stessi sono stati trasmessi ai Comuni;
- Dato atto che occorre provvedere all’approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2016 riguardante il Comune di Colletterto Castelnuovo e che ammonta a complessivi € 48.605,53 (iva esclusa);
- Ritenuto opportuno per la determinazione delle tariffe così come stabilite dal comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013, mantenendo le categorie previste con il regime di prelievo TARSU, adeguando le stesse rispetto agli importi dell’anno 2015 **con una riduzione del 17,50%** per garantire il 100% della copertura del costo del servizio;
- Considerato altresì che si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013;
- Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si ritiene approvare per il 2016 è il seguente:

Categorie	Descrizione	Tariffe
1	Abitazioni private	1,3914
2	Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività	5,5423
3	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali	5,5423
4	Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto	3,4348
5	Circoli, sale da gioco	4,8573
6	Studi professionali in genere	4,1787
7	Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali)	1,5318
8	Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto	5,5423
9	Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento	5,5423
10	Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi)	2,8862
11	Scuole di ogni ordine e grado	1,0278
12	Locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie	1,3914
13	Banche ed istituzioni di credito	5,5423
14	Distributori di carburante	5,5423
15	Impianti sportivi coperti o no	3,4348
16	Stabilimenti e cabine balneari	4,4257
17	Cabine telefoniche e simili	2,7173
18	Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso del pubblico	2,7173
19	Campeggi	2,6879
20	Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati	2,6849

- Considerato infine che l'art 1, comma 688 della legge 147/2013 stabilisce che " Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI."

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28/04/2016 ad oggetto "I.U.C. (Imposta unica comunale) – Quota parte TARI – Determinazione piano finanziario e tariffe anno 2016";

- Ritenuto stabilire la scadenza della rata a conguaglio per l'anno 2016 il 15 ottobre 2016;

- Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/07/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – Componente TARI;

- Visto l'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997;

- Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente :”*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”.

- Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

- Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC – Componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla presente deliberazione;

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Finanziario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di Colletterto Castelnuovo per l'anno 2016 così come comunicato dal Consorzio Canavesano Ambiente ammontante a complessivi € 53.466,08 (€ 48.605,53 + IVA 10%); che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 contenente i costi per lo svolgimento del servizio così come comunicati dal Consorzio Canavesano Ambiente e secondo il seguente prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese afferenti il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti:

ENTRATE		SPESE	
Entrate Tarsu anno 2016 € 61.000,00		Servizio raccolta trasporto e smaltimento	€ 53.466,08
		Spese riscossione tributo	€ 1.000,00
		Spese gestione ufficio tributi e spazzamento strade (personale, hardware, software)	€ 6.533,92
Totale entrate	€ 61.000,00	Totale spese	€ 61.000,00
Percentuale copertura dei costi 100%			

4. di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

Categorie	Descrizione	Tariffe
1	Abitazioni private	1,3914
2	Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività	5,5423
3	Supermercati, empori e grandi complessi commerciali	5,5423
4	Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto	3,4348
5	Circoli, sale da gioco	4,8573
6	Studi professionali in genere	4,1787
7	Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali)	1,5318
8	Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto	5,5423
9	Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento	5,5423
10	Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi)	2,8862
11	Scuole di ogni ordine e grado	1,0278
12	Locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie	1,3914
13	Banche ed istituzioni di credito	5,5423
14	Distributori di carburante	5,5423
15	Impianti sportivi coperti o no	3,4348
16	Stabilimenti e cabine balneari	4,4257
17	Cabine telefoniche e simili	2,7173
18	Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso del pubblico	2,7173
19	Campeggi	2,6879
20	Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati	2,6849

5. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni della TARI sono quelle previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 25/07/2014;

6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 Legge 147/2013.
7. di confermare le scadenze stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2016: 1° acconto 15 luglio 2016, rata saldo/conguaglio 15 ottobre 2016;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Con separata votazione, unanime e favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aldo QUERIO GIANETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LACCHI dr. Renzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del TUEL 267/00, e come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28 LUG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LACCHI dr. Renzo

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, primo comma, del TUEL 267/00, così come modificato dall' art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012 in ordine alla regolarità :

O TECNICA

O CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo FENOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo FENOGLIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art. 134 , comma 3, del TUEL 267/00, la presente deliberazione è diventata esecutiva in data
(non soggetta a controllo).
- Ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to LACCHI dr. Renzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Colletterto Castelnuovo, li 28 LUG. 2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO



[Signature]